

QUESTIONI APERTE

Valutazione della prova e motivazione

Valutazione - Prova - Indizio - Presunzione di innocenza - Argomentazione - Motivazione - Certezza processuale - Epistemologia giuridica - Al di là di ogni ragionevole dubbio (Cost., artt. 27, 111; c.p.p., artt. 192, 533, 546, 606).

La regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio pretende percorsi epistemologicamente corretti, argomentazioni motivate circa le opzioni valutative della prova, giustificazione razionale della decisione, standard conclusivi di alta probabilità logica in termini di certezza processuale, essendo indiscutibile che il diritto alla prova, come espressione del diritto di difesa, estende il suo ambito fino a comprendere il diritto delle parti a una valutazione legale, completa e razionale della prova.

CASSAZIONE PENALE, SEZIONE VI, 10.10.2024 (21.02.2025), n. 7329, FIDELBO, *Presidente* - TRIPICCIÓN, *Relatore* -P.M. in c. MONACHINO E ALTRI, *ricorrenti*

Indizi, presunzioni, tesi alternative e dubbi ragionevoli al setaccio della certezza processuale.

La *lectio* della Suprema corte nel caso Monachino e altri

La Cassazione, con una pronuncia esemplare, detta la linea epistemologicamente più corretta in tema di valutazione della prova indiziaria. Occorrono indizi certi, prima ancora che in sé gravi e precisi e nel complesso concordanti, al fine di superare - oltre ogni ragionevole dubbio - la presunzione di innocenza. E, in ipotesi di condanna, spetta al giudice ragionare controfattualmente e in maniera dialogica persino laddove la difesa dell'imputato non lo faccia. Le parti, tutte, hanno invero il diritto a veder valutato legalmente, razionalmente e integralmente - cioè, da ogni punto di vista: tanto accusatorio quanto difensivo - il panorama probatorio esistente.

Clues, presumptions, alternative theses and reasonable doubts under the sieve of procedural certainty. The Supreme Court's lectio in the Monachino et al. case

The Supreme Court dictates the most epistemologically correct line on evaluating circumstantial evidence. The clues must be certain, even before serious, precise, and concordant, in order to overcome b.a.r.d. the presumption of innocence. Then, to convict, the judge has to reason counterfactually and dialogically even where the defendant's defense has not done so. Indeed, all the parties have the right to see the existing evidentiary landscape evaluated legally, rationally, and comprehensively - that is, from every point of view (accusatory p.o.v. or defensive p.o.v.).

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Ritenuto in fatto. - 3. Considerato in diritto. - 4. Critica (positiva).

1. *Premessa.* L'annotazione riguarda l'accertamento giurisdizionale di una nota vicenda criminale legata alla mafia ennese. Del delitto omicidiario, avvenuto nel luglio 2017, delle altre condotte criminose correlate nonché delle ulteriori

circostanze storico-fattuali sottoposte a *iudicium* non ci occuperemo nel merito. Qua, nella prospettiva nomofilattica, isoleremo le osservazioni della Sesta sezione penale della Cassazione in punto di prova, di presunzioni, di ragionevolezza decisoria e di certezza processuale b.a.r.d.

Riepilogheremo dunque solamente in via sommaria - nel § 2 - quasi circa la metà delle pagine della sentenza *de qua*, perché le stesse sono dedicate all'esposizione dell'accaduto procedimentale e ai motivi di ricorso. Parimenti telegrafici - nel § 3 - saremo coi primi paragrafi del *Considerato in diritto*, mentre più diffusamente attenzioneremo quelli finali (*i.e.* i paragrafi da 5 a 8): ché sono questi secondi a rappresentare il 'pezzo pregiato' di quanto affermato dagli Ermellini. All'esito della nota svolgeremo una critica (positiva, anticipiamo fin d'ora) di questo arresto giurisprudenziale - che, a nostro parere, è assai apprezzabile per la linearità con la quale riesce a esprimere i principi cardine che regolano la direzione verso cui la mente «più che in altra convien che si mova»¹ quando ragiona di prova.

2. *Ritenuto in fatto*. In primo grado, la Corte d'assise condanna gli imputati: quattro all'ergastolo, uno a trent'anni di reclusione e un altro ancora a due anni e otto mesi di reclusione e a mille euro di multa. A margine, vengono applicate le pene accessorie, viene sospeso il reddito di cittadinanza a chi ne gode e sono revocate le prestazioni assistenziali e previdenziali in essere.

In secondo grado, la Corte d'assise di appello riforma parzialmente la pronuncia impugnata, per giungere ad aggravare la sanzione irrogata nei confronti di uno dei condannati (prevedendo l'ergastolo con isolamento diurno per un anno e quattro mesi, anziché l'ergastolo 'semplice').

Le difese propongono ricorso per cassazione. Tra i molteplici motivi di doglianza, i ricorrenti adducono "violazione di legge sostanziale e processuale, quanto alla valutazione della prova indiziaria, e di motivazione, in tutte le sue declinazioni". Non è d'interesse in questa sede soffermarsi sulle specifiche lamentele sollevate dagli imputati nei vari ricorsi (v. parr. da 4 a 9, *Ritenuto in fatto*). Pertanto, ci limitiamo a rilevare che altresì la parte civile ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto delle istanze a sé contrarie, insieme al pagamento delle spese processuali in suo favore.

Il procedimento è stato discusso a fine settembre 2024 e, all'esito della camera di consiglio, è stato disposto il differimento della deliberazione a inizio ottobre

¹ DANTE, (*Divina Commedia*, Paradiso, XXVI, 34.

2024. La motivazione è stata depositata a febbraio 2025.

3. *Considerato in diritto.* La Cassazione ritiene fondati, ancorché non integralmente, i ricorsi presentati. Esorbita tuttavia dall'economia del presente scritto indulgiare su ciascuna *quaestio* affrontata e risolta dalla Suprema corte. Come premesso nel paragrafo iniziale, preme concentrarsi esclusivamente sulle riflessioni inerenti al ragionamento probatorio sviluppate nel *decisum* in commento. Cionondimeno, e datane la funzionalità rispetto alle considerazioni poi svolte sul piano della prova nei fatti associativi di mafia, occorre evidenziare quel che i giudici di legittimità hanno ricordato in tema di concorso² nel sodalizio mafioso. Al riguardo, richiamando le Sezioni unite Mannino (2005) e Modaffari (2021), si ribadisce che, «al fine di ravvisare una condotta di ‘partecipazione’ al sodalizio mafioso, assume assoluta decisività la possibilità di attribuire al soggetto la realizzazione di un qualsivoglia ‘apporto concreto’, sia pur minimo ma in ogni caso riconoscibile, alla vita dell’associazione, tale da far ritenere avvenuto il dato dell’inserimento attivo con carattere di stabilità e consapevolezza oggettiva». A livello operativo e specificamente «sul piano probatorio, la partecipazione a una associazione di tipo mafioso può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza – attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso – possa logicamente inferirsi l’appartenenza del soggetto al sodalizio, purché si tratti di indizi gravi e precisi, come ad esempio i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di ‘osservazione’ e ‘prova’, l’affiliazione rituale, l’investitura della qualifica di ‘uomo d’onore’, la commissione di delitti-scopo, l’accertata sussistenza di un rapporto gerarchico dell’interessato ai soggetti ritenuti sicuramente partecipi del sodalizio, oltre a molteplici e significativi *facta concludentia*, idonei – senza alcun automatismo probatorio – a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall’imputazione»³. Inoltre, sulla base

² Relativamente agli artt. 110 ss. c.p., si ricorda che «secondo la costante giurisprudenza di [legittimità - v., ad esempio, Cass., Sez. V, 21.06.2019, n. 43569, in CED Cass. n. 276990 e Cass., Sez. VI, 06.12.2016, n. 1986, in CED Cass. n. 268972], per la configurabilità del concorso di persone nel reato, è necessario che il concorrente abbia posto in essere un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l’agevolazione dell’opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l’esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato».

³ In proposito, «sono stati considerati quali comportamenti concludenti, idonei a costituire indizio di intraneità al sodalizio criminale, l’essere posto a conoscenza dell’organigramma e della struttura

«dell'autonomia del reato associativo rispetto ai reati-fine, è esclusa l'indispensabilità - ai fini della prova della partecipazione al sodalizio - della commissione di reati-fine dell'associazione»; e, quanto al ruolo direttivo e alla funzione di capo di cui all'art. 416-*bis*, co. 2 c.p., «vanno riconosciuti solo a chi risulti al vertice di un'entità criminale autonoma, sia essa famiglia, cosca o 'clan', dotata di propri membri e regole».

La precisazione di queste indicazioni teorico-pratiche sugli artt. 110 ss. e 416-*bis* c.p. apre la strada alle affermazioni - lucidissime - della Sesta sezione appuntate sulla tematica probatoria. Processualmente parlando, tutto ruota attorno alla regola di giudizio «compendiata nella formula 'al di là di ogni ragionevole dubbio', di cui all'art. 533, co. 1 c.p.p., [che] consente di pronunciare sentenza di condanna a condizione che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto ricostruzioni alternative costituenti eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili *in rerum natura*, ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana». Si è al cospetto di un canone decisorio che, «per la sua immediata derivazione dal principio della presunzione di innocenza, esplica i suoi effetti conformativi non solo sull'applicazione delle regole di giudizio, ma anche - e più in generale - sui metodi di accertamento del fatto, imponendo protocolli logici del tutto diversi in tema di valutazione delle prove e delle contrapposte ipotesi ricostruttive in ordine alla fondatezza del tema d'accusa: la certezza della colpevolezza per la pronuncia di condanna; il dubbio originato dalla mera plausibilità processuale di una ricostruzione alternativa del fatto per l'assoluzione (cfr. Cass., Sez. un., 21.12.2017, n. 14800, Troise, in CED Cass. n. 272430)». In siffatto contesto, non sono utilizzabili «criteri alternativi di giudizio, quali 'la consistente verosimiglianza' o la 'forte plausibilità' della ricostruzione adottata» - no: «la regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio pretende percorsi epistemologicamente corretti, argomentazioni motivate circa le opzioni valutative della prova, giustificazione razionale della decisione, standard conclusivi di alta probabilità logica in termini di certezza processuale, essendo indiscutibile che il diritto alla prova,

organizzativa delle cosche della zona, dell'identità dei loro capi e gregari, dei luoghi di riunione, degli argomenti trattati, l'essere stato ammesso a partecipare a incontri deputati all'inserimento di nuovi sodali, la partecipazione a più riunioni organizzative tenute in un immobile riconosciuto quale 'sede' del gruppo criminale, non essendo ipotizzabile che un estraneo possa essere ammesso più volte a tali consessi».

come espressione del diritto di difesa, estende il suo ambito fino a comprendere il diritto delle parti a una valutazione legale, completa e razionale della prova». Invero, allorché valuti le prove e si risolva per condannare, il giudice ha «l'onere di individuare gli elementi di conferma dell'ipotesi accusatoria accolta, in modo da far risultare la non razionalità del dubbio derivante dalla prospettazione alternativa». E laddove si trovi ad apprezzare la prova indiziaria, il giudicante «non può limitarsi a una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere a una mera sommatoria di quest'ultimi, ma deve - preliminarmente - valutare i singoli elementi indiziari, per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica); [dopodiché], successivamente, procedere a un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa risolversi (sulla base di una visione unitaria) consentendo di attribuire il reato all'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio: e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana». In definitiva, quanto codificato all'art. 533 co. 1 c.p.p., «muovendo dai capisaldi del processo penale accusatorio della presunzione di innocenza e dell'onere della prova gravante sulla pubblica accusa, impone al giudice - e non all'imputato - di verificare il tasso di univocità degli elementi probatori agli atti e la concreta sostenibilità, sulla base di quanto acquisito nell'istruttoria dibattimentale e delle regole della logica, di diverse ricostruzioni fattuali idonee a indurre un ragionevole dubbio sulla colpevolezza» dell'accusato.

Ecco: «sottoponendo l'apparato argomentativo della sentenza impugnata a un test di resistenza», la Cassazione rileva che lo stesso risulta in parte «adeguatamente motivato e immune dai vizi dedotti dai ricorrenti», mentre d'altra parte è viceversa fortemente stigmatizzabile nella misura in cui si è deciso «in violazione della regola dell'al di là di ogni ragionevole dubbio nell'accezione [appena] specificata, sulla base di una lettura del compendio probatorio non conforme al canone di alta credibilità razionale della ricostruzione fattuale, in quanto desunta non da elementi probatori specifici e individualizzanti ma in ragione di mere presunzioni e congetture, senza alcuna analisi della concreta possibilità di ipotesi alternative. Anzi, proprio in relazione alle tesi alternative

sollecitate dalla difesa, sembra affermar[si addirittura] che fosse onere degli imputati dimostrare la riconducibilità del contenuto (incerto) degli elementi indiziari a loro carico». Insomma, i giudici di merito hanno «superato frettolosamente le obiezioni difensive» (es. quelle concernenti il movente) e, «quasi in forza di una mera responsabilità di posizione»⁴, hanno giudicato alla stregua del criterio «della mera ‘razionalità logica’ l’ipotesi accusatoria». Sebbene si trovasse presenza di un vero e proprio «vuoto probatorio, la Corte territoriale, senza indicare alcun elemento fattuale a riscontro del percorso logico seguito né sondare la possibilità di alternative giustificazioni [...] è pervenuta a un giudizio di colpevolezza, valorizzando elementi indiziari equivoci e mere presunzioni»⁵. Sicché, in conclusione, viste queste «gravi lacune della motivazione» – viziata da qualche “salto logico”, un “volo pindarico», «scarsi elementi indiziari» e statuizioni assertive – la Suprema corte annulla la sentenza impugnata: senza rinvio, per alcuni capi di reato (estorsione aggravata e furto pluriaggravato); con rinvio, per il capo di reato (omicidio aggravato) che ha determinato i quattro ergastoli e i trent’anni di reclusione, per la celebrazione di un nuovo giudizio da inverarsi stavolta «nel rispetto della regola di cui all’art. 533, co. 1 c.p.p.».

4. Critica (positiva). I paragrafi da 5 a 8 (spec., 5 e 6), *Considerato in diritto* della pronuncia annotata sono un vero e proprio elogio di alcune delle elaborazioni epistemologicamente più raffinate rinvenibili all’interno del «diritto delle prove penali»⁶.

La *regula iuris*⁷ del ragionevole dubbio, nei suoi «uno, nessuno, centomila

⁴ Nella pronuncia si parla nientemeno che di «conclusione viziata in quanto fondata su una sorta di ragionamento sillogistico invertito», poiché «la sentenza [impugnata], pur a fronte delle citate lacune probatorie, ha utilizzato la conclusione (il contesto mafioso in cui si assume maturato il delitto, necessario al fine di inquadrarlo nell’ambito della sfera di operatività del sodalizio criminoso), per ritenere dimostrati sia il contenuto degli incontri [rimasto ignoto] cui hanno partecipato gli imputati che il mandato impartito» di commettere le condotte delittuose. Breve: una infelice combinazione logico-argomentativa, quella dei giudici di merito in tal frangente, tra la fallacia del cechino texano e quella del *post hoc, ergo propter hoc*.

⁵ Ad esempio, «manca una compiuta argomentazione in merito all’impossibilità di una ricostruzione alternativa dei dialoghi» sulla scorta dei quali si è accertato il coinvolgimento dei vari ricorrenti nella commissione delle condotte incriminate.

⁶ Oggi, anche in Italia, diversi insegnamenti universitari sono dedicati espressamente al “diritto delle prove penali”. Nella manualistica, v. TONINI-CONTI, *Il diritto delle prove penali*, Milano, II, 2014 (con terza edizione in corso di pubblicazione - III, 2025).

⁷ Sulla tematica, v. per tutti DINACCI, *Regole di giudizio (Dir. proc. pen.)*, anticipazione in *Arch. pen.*, 2013, 3, 1 ss. e FERRUA, *Onere della prova, regola di giudizio e standard probatorio: alla ricerca della perduta proposizione da provare*, in *Cass. pen.*, 2020, 2639 ss.

significati»⁸, è stata condivisibilmente declinata per essere resa concretizzabile nel quotidiano delle aule di giustizia. Lo schema pragmatico di riferimento che è stato adottato è quello, ormai divenuto paradigmatico⁹, in virtù del quale dubbi ragionevoli sono ipotizzabili all'infinito: ma quelli che contano giuridicamente per la deliberazione sulla reità sono unicamente i dubbi razionali che hanno un aggancio nelle carte processuali.

Non bastano la plausibilità logica e la comprensibilità umana del dubbio: occorrono prove che lo legittimino, il dubbio, che ne s(t)iano a fondamento. Nel «passaggio dall'ipotesi di accusa all'esito della sua conferma o falsificazione, secondo inferenze prevalentemente induttive e di valenza probabilistica»¹⁰, grava sul giudice - e, precedentemente, sulle parti: sul p.m. *in primis* - l'onere di ragionare dialogicamente. Lasciando fuori supposizioni prettamente congetturali e prive di qualunque appiglio nella realtà cristallizzata in atti¹¹, si è tenuti (in part. il giudicante è tenuto, sollecitato dalla parte o d'ufficio) a tentare ragionamenti controfattuali e dialogici, per constatare se la ricostruzione prediletta regga davvero all'urto del *beyond any reasonable doubt* - arg. ex art. 546 co. 1, lett. e) c.p.p. Mettersi quindi nei panni ricostruttivi rispettivamente dell'accusatore e dell'accusato, per apprezzare - *causa cognita* - la fondatezza della tesi da

⁸ CATALANO, *Ragionevole dubbio e logica della decisione. Alle radici del giusnaturalismo processuale*, Milano, 2016, 1 (lavoro monografico imprescindibile sul tema, cui più in generale pertanto si rinvia). Si tratta di una evenienza, questa della sfaccettata sembianza del ragionevole dubbio, che è «specchio di quella irriducibile ambiguità in cui si sostanzia il nocciolo duro del concetto di ragionevolezza, che non appartiene al registro della logica formale ma all'orizzonte della ragion pratica entro il quale più opinioni possono essere in contraddizione tra loro e possono essere entrambe ragionevoli» (2). Vien da dire, con HEGEL (*Filosofia della natura* [1804/5-1830], a cura di Verra, Torino, 2002, 156), seppur in tono non dispregiativo, che «con una [formula] del genere si può fare tutto quello che si vuole. Di notte tutte le vacche sono nere».

⁹ È dopo la sentenza della Cassazione pronunciata nel caso Franzoni (Cass., Sez. I, 21 maggio 2008, n. 31456, in CED Cass. n. 240763) che è divenuto un *cliché* il *refrain* motivativo secondo cui «il dettato normativo [i.e. l'art. 533, co. 1 c.p.p.] impone di pronunciare condanna quando il dato probatorio acquisito lascia fuori solo eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili *in rerum natura*, ma la cui concreta realizzazione nella fattispecie non trova il benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana». Ad ogni modo, può osservarsi che, ben prima della novella legislativa del 2006 (L. n. 46 - c.d. legge Pecorella), l'ordinamento italiano - debitore *in parte qua* verso il codice penale californiano: v. § 1096 - aveva già enucleato nella sostanza il concetto di ragionevole dubbio poi canonizzato dal legislatore. Il pensiero corre, inevitabilmente, alle Sezioni unite Franzese (Cass., Sez. un., 10 luglio 2002, n. 30328, in *Foro it.*, II, 601); ma, tra le righe motivazionali della stessa sentenza Franzoni si trova citata anche una giurisprudenza più antecedente: ossia, Cass., 2 marzo 1992, Di Palma, in *Riv. pen.*, 1992, 955.

¹⁰ CANZIO, *A vent'anni dalla sentenza "Franzese"*, in www.sistemapenale.it, 11 settembre 2022.

¹¹ Giuridicamente parlando, difatti, *quod non est in actis non est in mundo*.

accogliere e l'infondatezza, al contrario, della tesi alternativa da respingere. Tanto è richiesto dal diritto alla prova, che – non solo assicura l'assunzione (dopo la ricerca e l'ammissione) dell'elemento di prova¹², ma – riconosce alle parti *altresì* il diritto a veder dal giudice valutato legalmente, razionalmente e integralmente (cioè, da ogni punto di vista: sia accusatorio che difensivo) il panorama probatorio acquisito¹³.

Posto «sul piano della storicità»¹⁴, è in questi termini ed entro «la logica del probabile»¹⁵ che si attualizza il principio del libero convincimento – di cui, a ben vedere, la regola b.a.r.d. «massimizza l'efficacia»¹⁶ teorico-epistemica e pratico-accertativa.

Nei processi di tipo indiziario¹⁷, poi, la convinzione giudiziale – ovunque, *ergo* anche qui, guidata dalla presunzione di innocenza¹⁸ – ha da farsi ancora più sostenuta. La valutazione dell'indizio¹⁹, *rectius* degli indizi (al plurale: gravi²⁰,

¹² La bontà qualitativa del metodo tramite cui si assume la prova si riversa – in via direttamente proporzionale – sulla qualità della sua valutazione probatoria e, complessivamente, dell'accertamento giurisdizionale.

¹³ Sulla quadripartizione del procedimento probatorio (ricerca, ammissione, assunzione e valutazione della prova), v. TONINI-CONTI, *Manuale di procedura penale*, Milano, 2024, 260-269.

¹⁴ NOBILI, *Il principio del libero convincimento*, Milano, 1974, 454 («Il problema concernente il principio del libero convincimento non può dunque che porsi sul piano della storicità»); ma v. – come lettura indispensabile in materia – *passim*.

¹⁵ CORDERO, *Tre studi sulle prove penali*, Milano, 1963, 27.

¹⁶ CARLIZZI, *Il principio del libero convincimento come guida per il legislatore e per il giudice nel campo del processo penale*, in www.discrimen.it, 4 marzo 2019, 16 (secondo cui tale valorizzazione è determinata dal fatto che la regola b.a.r.d. impone «tutto ciò che è utile, non solo sul piano epistemico ma anche su quello pratico, per il rigore del controllo dell'ipotesi accusatoria»). *Amplius*, dello stesso Autore, v. CARLIZZI, *Libero convincimento e ragionevole dubbio nel processo penale. Storia prassi teoria*, San Lazzaro di Savena, 2018.

¹⁷ Ferma la consapevolezza che «è facile sempre, su un certo numero di indizi, costruire processo e sentenza» (SCIASCIA, *Cronachette*, Milano, 2006, 79).

¹⁸ Gli Ermellini parlano di «immediata derivazione» del canone dell'al di là di ogni ragionevole dubbio dalla presunzione di innocenza: confortando così quella dottrina secondo la quale l'art. 533 co. 1 c.p.p. «costituisce oggi la traduzione normativa espressa» (CONTI, *Ragionevole dubbio e "scienza delle prove": la peculiarità dell'esperienza italiana rispetto ai sistemi di common law*, in *questa Rivista*, 2012, 2, 6) dell'art. 27 co. 2 Cost. (dato che, per giunta, la previsione costituzionale in questione nulla dice circa il *quantum* di prova da soddisfare per vincere la presunzione – v., tra gli altri, CAPRIOLI, *L'accertamento della responsabilità penale "oltre ogni ragionevole dubbio"*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2009, 83 e PERONI, *La sentenza di patteggiamento*, Padova, 1999, 16).

¹⁹ DANIELE, *Indizi (diritto processuale penale)*, in *Enc. Dir.*, Milano, 2017, 505 ss. e, volendo, CECCHI, *Art. 192 c.p.p.*, in *AA.VV.*, *Codice di procedura penale commentato*, a cura di Giarda-Spangher, Milano, 2023, 2687-2692 (pagine, quest'ultime, dalle quali alcuni stralci esposti *infra* sono estrapolati).

²⁰ Sono «gravi» gli indizi che resistono alle obiezioni e che, di conseguenza, si rivelano effettivamente consistenti, attendibili e convincenti.

precisi²¹ e concordanti²²), ove si voglia desumere l'esistenza del fatto-reato²³, deve articolarsi in una preliminare, analitica «valutazione atomistica» e in una susseguente, globale «valutazione molecolare»²⁴ od «olistica»²⁵. Entrambe le valutazioni, magari cementate complessivamente da un movente²⁶,

²¹ Sono “precisi” gli indizi non generici e non equivoci, che si attagliano puntualmente – precisamente, appunto – al caso di specie. A tal riguardo, quante più cose è possibile desumere da un indizio, tanto meno vale; all'opposto, quante meno cose è possibile desumere da un indizio, tanto più vale probatoriamente (cfr. Cass., Sez. un., 26 giugno 2014, n. 42979, Squicciarino, in *Foro it.*, 2014, 12, II, 634).

²² Sono “concordanti” gli indizi che convergono in una medesima direzione e che non contrastano tra di loro, né contrastano con gli altri elementi probatori emersi nel corso dell'accertamento. Se tuttavia residuano dei contrasti tra le varie prove disponibili e legittimamente utilizzabili ai fini della decisione, ai fini della pronuncia di colpevolezza, è indispensabile escludere ogni ragionevole ricostruzione alternativa prospettabile sulla scorta del panorama probatorio esistente. Da questo punto di vista, l'esclusiva valorizzazione della convergenza di indizi non gravi e non precisi verso uno stesso risultato (c.d. teoria della convergenza del molteplice [Cass., Sez. II, 12 luglio 2019, n. 35827, M.V., in CED Cass. n. 276743; Cass., Sez. V, 30 aprile 2019, n. 36152, B., in CED Cass. n. 177529; Cass., Sez. V, 21 febbraio 2014, n. 16397, M., in CED Cass. n. 259552; Cass., Sez. I, 26 marzo 2013, n. 36080, Knox e Sollecito, in CED Cass. n. 255677; Cass., Sez. I, 9 giugno 2010, n. 30448, R., in CED Cass. n. 248384; Cass., Sez. I, 21 maggio 2008, n. 31456, Franzoni, cit.]) non è un'operazione soddisfacente per provare la responsabilità dell'imputato, perché la mancanza di gravità e di precisione dei singoli elementi indiziari – considerati, proprio per tali insufficienze, soltanto nel loro insieme – lascia fatalmente aperte delle falle nel ragionamento, destinato a sfaldarsi all'esame del ragionevole dubbio. Insomma, parafrasando Bellavista, cento conigli indiziari non fanno un leone probatorio resistente alla regola b.a.r.d. (BELLAVISTA, *Indizi*, in *Enc. Dir.*, Milano, 1971, 230: «Purtroppo, dando la prevalenza al dato quantitativo e mortificando il qualitativo, si finisce spesso con il legare cento conigli per sommare un leone indiziario, e aggiungere cento debolezze probatorie per esaltarne l'unitaria loro forza probante»).

²³ Quando, viceversa, oggetto di prova è un fatto incompatibile con la ricostruzione accusatoria, allora è sufficiente anche un solo indizio, purché grave e preciso, in grado di infirmare il giudizio di colpevolezza, destituendolo di fondamento (v. alibi) oppure impedendogli di superare la soglia dell'oltre ogni ragionevole dubbio.

²⁴ IACOVIELLO, *Motivazione della sentenza penale (controllo della)*, in *Enc. Dir.*, Milano, 2000, 776. Sulla doppia valutazione – atomistica e molecolare – dell'indizio, in giurisprudenza v. Cass., Sez. I, 18 novembre 2020, n. 8863, S., in CED Cass. n. 280605; Cass., Sez. I, 30.11.2017, n. 1790, M., in CED Cass. n. 272056; Cass., Sez. I, 12.04.2016, n. 20461, D.P., in CED Cass. n. 266941; Cass., Sez. un., 26 giugno 2014, n. 42979, Squicciarino, cit.; Cass., Sez. II, 19 settembre 2013, n. 42482, K., in CED Cass. n. 256967; Cass., Sez. I, 18 aprile 2013, n. 44324, Stasi, in CED Cass. n. 25832; Cass., Sez. I, 9 giugno 2010, n. 30448, R., cit.; Cass., Sez. I, 21 aprile 2010, n. 19933, Erardi, in *Dir. pen. proc.*, 2011, 203; Cass., Sez. un., 12 luglio 2005, n. 33748, Mannino, in *Riv. pen.*, 2006, 743 («Ogni 'episodio' [indiziario] va dapprima considerato di per sé come oggetto di prova autonomo, onde poter poi ricostruire organicamente il tessuto della 'storia' racchiusa nell'imputazione»); Cass., Sez. un., 4 dicembre 1992, n. 6682, Musumeci, in CED Cass. n. 191229.

²⁵ UBERTIS, *Processo indiziario e valutazione probatoria*, in *D&Q*, 2020, 1, 319.

²⁶ Movente che comunque, da un lato, non è indispensabile e, dall'altro lato, resta da solo insufficiente a provare i fatti criminosi. Sul «peso probatorio del movente» (così FRANCESCHINI, *Il peso probatorio del movente a delinquere*, in *Cass. pen.*, 2022, 1109 ss.), tra le pronunce di legittimità, v. Cass., Sez. V, 15 settembre 2020, n. 29877, S., in CED Cass. n. 279699; Cass., Sez. I, 19 ottobre 2016, n. 813, L., in CED

devono fare i conti con il requisito o parametro della certezza²⁷ processuale: ovverosia, con una valenza dimostrativa del dato informativo che sia dotata di un alto grado di credibilità razionale – vale a dire, una capacità probatoria al di là di ogni ragionevole dubbio.

In chiusura, per riassumere (e ampliare pure un poco il discorso, andando oltre gli argini dello scrutinio sottoposto alla Suprema corte), possiamo dire che la valutazione della prova è una complicata attività legale e razionale²⁸. *Legale* perché si esercita su prove legittimamente acquisite, nel rispetto della normativa (art. 526, co. 1 c.p.p.). *Razionale* perché si deve motivare ragionevolmente la scelta compiuta: è necessario, cioè, giustificare la decisione assunta secondo i criteri e le regole della logica, della scienza e dell'esperienza.

Accogliendo il principio del libero convincimento, il nostro attuale sistema non ammette né le prove legali, che sono all'opposto ammesse in ambito civile (es. art. 2733 co. 2 c.c.), né l'*intime conviction*. Il giudice penale è libero di convincersi e di prediligere l'una piuttosto che l'altra conclusione decisoria, purché la sua deliberazione i) si sorregga sulla legge (ossia, costituisca l'applicazione di una valida previsione legislativa – arg. ex artt. 25, co. 2, 101, co. 2 e 111 co. 1 Cost.), ii) si fondi sul panorama probatorio esistente e utilizzabile e, infine, iii) sia razionalmente giustificabile. In effetti, ai sensi degli artt. 192, 546 e 606 c.p.p., la discrezionalità giudiziale incontra il limite della sua motivabilità. La necessità di dar conto dei “risultati acquisiti” e dei “criteri adottati” circoscrive le possibilità decisionali. Per quanto ampi siano i margini di interpretabilità dei fenomeni e di argomentabilità delle cose (anche delle cose giuridiche), *de facto* l'autorità giudiziaria finisce per decidere nei limiti in cui è in grado di motivare – legalmente e razionalmente – la propria scelta²⁹.

Cass. n. 269287; Cass., Sez. V, 3 giugno 2015, n. 42576, P., in CED Cass. n. 265148; Cass., Sez. I, 8 gennaio 2015, n. 25199, D., in CED Cass. n. 263922; Cass., Sez. I, 20 aprile 2012, n. 17548, Sorrentino, in CED Cass. n. 252889.

²⁷ «Benché l'art. 192 co. 2 c.p.p. non lo precisi, gli indizi devono essere ‘certi’: vale a dire realmente esistenti e acquisiti nel processo, e non oggetto di supposizioni o intuizioni da parte del giudice» (DANIELE, *Indizi*, cit., 505). Sulla certezza indiziaria, a livello giurisprudenziale, v. Cass., Sez. I, 26 marzo 2013, n. 36080, Knox e Sollecito, cit.; Cass., Sez. I, 6 maggio 2014, n. 37348, W., in CED Cass. n. 260278; Cass., Sez. IV, 1 gennaio 2008, n. 39882, Z.E., in CED Cass. n. 242123; Cass., Sez. I, 20 ottobre 1994, n. 118, Oliveri, in CED Cass. n. 200083.

²⁸ In chiave non soltanto processualpenalistica, v. FERRER BELTRÁN, *La valutazione razionale della prova*, trad. it. Ratti, Milano, 2012 (più recentemente, FERRER BELTRÁN, *Prova senza convincimento. Standard di prova e giusto processo*, trad. it. Passanante, Torino, 2025) e TUZET, *Filosofia della prova giuridica*, Torino, 2016.

²⁹ Cfr. AMODIO, *Motivazione della sentenza penale*, in *Enc. Dir.*, Milano, 1977, 216-218 e DUBOUCHET,

Chi giudica decide dunque valutando e ragionando sugli elementi probatori a sua disposizione. È attraverso le prove che il processo persegue il proprio scopo accertativo. Ebbene: nell'ambito dell'accertamento e, in particolare, in seno al procedimento probatorio, il legislatore ha disciplinato *anche* la fase della valutazione della prova.

In buona sostanza, per ricostruire il fatto storico e applicarvi – previa individuazione e interpretazione³⁰ – la legge, il giudicante compie una pluralità di operazioni logico-argomentative volte a sciogliere le differenti *quaestiones facti* e *quaestiones iuris* emergenti. Ora, posto che l'attività giurisdicente non si risolve praticamente mai in una mera deduzione formalistica, salvo che in ipotesi eccezionali (es. termini perentori, legittimazione ad agire, soglie tributarie *et similia*), il giudice assume normalmente decisioni di natura discrezionale, le quali non di rado – anzi, a dire il vero, molto spesso – si rivelano ad alto tasso di discrezionalità. Di tali scelte, corre l'obbligo – lo si è detto – di dare compiuta giustificazione, rendendo conoscibile all'esterno le valutazioni che hanno condotto a quella data risoluzione giuridica. In quest'ottica, all'ordine razionale che la struttura sillogistica garantisce al ragionamento (e al ragionare) giudiziale³¹, si affiancano altre forme di garanzia dirette ad assicurare il corretto esercizio del potere di *ius dicere* «verso la decisione giusta»³²; e una tra queste è proprio l'art. 192 c.p.p.

L'art. 192 c.p.p. si preoccupa di delineare, al comma 1, la regola generale di valutazione della prova: valutare dando conto dei risultati acquisiti e dei criteri adottati. Ai commi 2-4, l'art. 192 c.p.p. definisce poi due regole particolari di valutazione della prova; o, per meglio dire, due peculiari criteri da adottare: i) verificare la gravità, la precisione e la concordanza degli indizi (co. 2); ii) riscontrare, con altri elementi che ne confermino l'attendibilità, le dichiarazioni del coimputato del medesimo reato, dell'imputato connesso e dell'imputato collegato (co. 3 e 4). In quest'ultime circostanze, il carattere singolare dell'elemento probatorio (l'indizio: co. 2; la chiamata di correo: cc. 3 e 4) induce il legislatore

Sémiotique juridique. Introduction à une science du Droit, Paris, 1990, 205.

³⁰ La “disposizione” di legge si trasforma così in “norma” – CRISAFULLI, *Disposizione (e norma)*, in *Enc. dir.*, Milano, 1964, 195. Si veda altresì GUASTINI, *Interpretare e argomentare*, Milano, 2011, *passim*.

³¹ Premessa maggiore (legge, previamente individuata e interpretata) – Premessa minore (fatto storico di realtà, probatoriamente ricostruito) – Conclusione (giudizio; al culmine, giudizio sulla colpevolezza: condanna/assoluzione).

³² Menzionando l'opera di TARUFFO, *Verso la decisione giusta*, Torino, 2020.

a prevedere delle *guidelines* per il libero convincimento³³: dei riferimenti obbligati che tracciano la via da seguire, lasciando poi – ovviamente – al giudice il compito di percorrerla. Oltre a queste, vi sono anche altre circostanze od occasioni procedurali in cui il legislatore, la giurisprudenza e la dottrina hanno elaborato e quotidianamente elaborano tecniche di valutazione probatoria *ad hoc*³⁴. Non vi è tempo di intrattenersi; pertanto, diciamo soltanto che si tratta di regole e criteri che non prestabiliscono l'esito decisionale, ma più 'modestamente' orientano l'apprezzamento della fattispecie in esame, la cui applicazione è da vagliare alla luce dell'al di là di ogni ragionevole dubbio³⁵.

È seguendo tali direttrici di fondo che il codice di procedura penale, combinandosi con i principi costituzionali, esige vengano valutate le prove criminali. Ma torniamo adesso a Cass., Sez. VI, 21 febbraio 2025, n. 7329, Monachino e altri, impeccabile nella gestione della materia³⁶, per una battuta finale.

Com'è stato scritto con non poco realismo, il Diritto odierno «vive sulla base delle sue interpretazioni, delle prassi commesse alla valutazione delle finalità cognitive ed efficientiste del processo»³⁷. Così stando le cose, e nondimeno facendo sempre salva la volontà operosa di chi l'esistente intende cambiarlo, una frizzante chiosa alla sentenza commentata può esser la seguente. Dinanzi a simili apprezzabili pronunce, che esaltano lo «splendore»³⁸ della legalità

³³ FERRUA, *Un giardino proibito per il legislatore: la valutazione delle prove*, in *Quest. Giust.*, 1998, 594.

³⁴ Senza certo predeterminare contenutisticamente il *decisum*, si indica al decisore come approcciare determinate "tipologie" di prova. Evitando di prestabilire il valore concreto delle singole prove, che devono necessariamente essere valutate (*recte* pesate) caso per caso, si dettano – già in astratto – delle cautele valutative, alle volte più e altre volte meno dettagliate, da rispettare allorquando si apprezzano specifici tipi probatori. A livello legislativo, ad esempio, v. gli artt. 90-*quater*, 193, 197-*bis*, co. 6, 238-*bis*, 267, co. 1-*bis*, 273, co. 1-*bis*, 274, 275, co. 2-*bis*, 3 e 3-*bis*, 292, co. 2, lett. c) e c-*bis*) e co. 2-*ter*, 464-*quater*, co. 3, 500, co. 2 e art. 526, co. 1-*bis* c.p.p. Per ulteriori ipotesi giurisprudenziali e dottrinali, ci permettiamo di rinviare a CECCHI, *Art. 192 c.p.p.*, cit., 2672-2687 (contributo, questo, da cui peraltro son riprese gran parte delle considerazioni qui riportate – v. 2661-2663).

³⁵ Si noti che il criterio fissato dall'art. 533, co. 1 c.p.p. si riflette e fa sentire il suo peso – a ritroso, adattandosi *mutatis mutandis* alle peculiarità ivi presenti – in ogni stato e grado del procedimento penale. Emblematico, da ultimo, l'avvicinamento che c'è stato con la riforma Cartabia tra l'al di là di ogni ragionevole dubbio e la regola decisoria dell'udienza preliminare (*i.e.* la ragionevole previsione di condanna), che finisce per orientare anche la scelta del pubblico ministero in merito all'esercizio dell'azione penale.

³⁶ Eloquente, tra gli altri, il passo seguente: "La regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio pretende percorsi epistemologicamente corretti, argomentazioni motivate circa le opzioni valutative della prova, giustificazione razionale della decisione, standard conclusivi di alta probabilità logica in termini di certezza processuale".

³⁷ SPANGHER, *Processo penale: le regole si devono rispettare (prima o dopo)*, in www.penaledp.it, 23.03.2025.

³⁸ Ci rifacciamo all'immagine, estremamente suggestiva, evocata da NEGRI, *Splendori e miserie della*

probatoria³⁹ e allontanano dalla cultura del sospetto (con annesso «svuotamento del diritto di difesa»⁴⁰), l'unico rammarico – ci sia consentito impiegare questo lessico, nel tentativo di «conciliare l'inconciliabile»⁴¹ – è che il provvedimento non porti la firma delle Sezioni unite... e che perciò non vanti quel carattere di nomofilachia irrobustita *ex art. 618 co. 1-bis c.p.p.*

legalità processuale, in *questa Rivista*, 2017, 2, 421 ss.

³⁹ Ci pare inoltre significativo che il controllo di legittimità non sia stato affatto adiaforo a fronte di un processo indiziario: tipologia procedimentale, quest'ultima, che in terza istanza si presta frequentemente a un *commodus discessus*. Piuttosto, la Suprema Corte ha mostrato (scendendo *funditus* nella trattazione dei motivi di ricorso) e ha ribadito (con le proprie affermazioni di principio) la centralità anche in Cassazione della verifica circa la certezza dell'indizio: un controllo che si rivela persino preliminare – e finanche pregiudiziale – rispetto a quello degli altri caratteri della prova indiziaria.

⁴⁰ In maniera pungente, GAITO-VALENTINI, *Stato senza diritto e difesa smaterializzata: la sostanziale inutilità del diritto alla prova*, in *Arch. pen.*, 2020, 3, 2.

⁴¹ Riadattiamo l'espressione di MAZZA, *Conciliare l'inconciliabile: il vincolo del precedente nel sistema di stretta legalità (civil law)*, in *Arch. pen.*, 2018, suppl. al n. 1, 723 ss. (riferita proprio all'art. 618 co. 1-bis c.p.p., ritenuto ossimorico nel contesto giuridico italiano).